

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Bando per l'assegnazione dei benefici del diritto allo studio

Anno Accademico 2026/2027

ATTENZIONE

Il bando per i Benefici DSU è aperto a tutti gli studenti, compresi quelli che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono al semestre filtro di Milano-Bicocca per i **corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria**, ai sensi del D.M. n. 418 del 30-05-2025, del D.M. n. 431 del 20-06-2025 e del DM n. 447 del 11-07-2025. È successivamente prevista la pubblicazione di un avviso sul sito di unimib.it, con la riapertura dei termini esclusivamente per gli studenti che, avendo frequentato il semestre filtro presso un diverso Ateneo, decideranno di immatricolarsi presso Milano-Bicocca nel secondo semestre: anche questi studenti, per richiedere i benefici DSU, dovranno necessariamente essere in possesso di un ISEE universitario 2026.

Borse di Studio
Integrazioni Delle Borse di Studio
Sovvenzioni Straordinarie
Servizio Abitativo
Servizio Ristorazione

Emanato Con Decreto del Rettore

Diritto allo Studio a.a. 2026/2027

A partire dal 7 luglio 2026 presenta la domanda di borsa e/o alloggio anche se non sei ancora immatricolato o iscritto al corso.

Compila la domanda online sul sito <https://unimib-ol.dirittoallostudio.it/> dopo aver letto il bando.

Benefici	Scadenza della domanda
ALLOGGIO Universitario	20 agosto 2026
BORSA DI STUDIO e Integrazione per disabilità	30 Settembre 2026
Servizio MENSA, SOVVENZIONE Straordinaria e Integrazione per mobilità internazionale	30 Aprile 2027

Per la compilazione della domanda non serve l'ISEE, ma dovrai richiederlo entro la scadenza.

(vedi [Guida ISEE](#) sul sito d'Ateneo)

Nucleo familiare	Come richiedere l'ISEE
IN ITALIA	richiedi l'Attestazione ISEE presso un CAF o altro ente abilitato oppure online sul sito INPS
ALL'ESTERO	vedi Guida ISEE

Valori ISEE per la borsa di studio:

ISEE ≤ 26.887,93 €
ISPE ≤ 58.452,06 €

(ISPE=ISP/scala di equivalenza)

Per accedere alla borsa di studio del primo anno di laurea triennale e ciclo unico è richiesto un punteggio minimo del voto di maturità (vedi punto [3.2.1](#) del bando).

Sommario

SCADENZARIO.....	7
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	8
1. TERMINI.....	8
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	8
BORSA DI STUDIO.....	9
1. COMPOSIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.....	9
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	9
3. REQUISITI DI MERITO.....	9
3.1. Requisiti generali.....	9
3.1.1. Cause di esclusione.....	9
3.1.2. Regolarità accademica.....	10
3.2. Iscritti al PRIMO anno di tutti i corsi di laurea.....	11
3.2.1. Requisito di accesso.....	11
3.2.2. Requisito ex post (solo per gli iscritti al primo anno).....	11
3.3. Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i corsi di laurea.....	12
3.4. Iscrizioni a tempo parziale.....	13
3.5. Validità dei CFU e media ponderata.....	13
3.5.1. CFU validi.....	13
3.5.2. Media ponderata.....	13
3.6. Bonus.....	13
3.7. Studenti con disabilità.....	14
3.8. DOTTORATO di ricerca e scuola di SPECIALIZZAZIONE.....	14
4. REQUISITI ECONOMICI.....	14
5. IMPORTI DI BORSA DI STUDIO.....	15
5.1. Fasce di reddito.....	15
5.2. Provenienza geografica.....	15
5.3. Importi delle Borse di Studio.....	17
5.3.1. Iscritti ad anni di corso regolare a tempo pieno.....	17
5.3.2. Iscritti al primo fuori corso o a tempo parziale.....	17
5.3.3. Premio di laurea a integrazione della borsa DSU.....	17
5.4. Ristorazione Gratuita.....	17
6. INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO.....	18
6.1. Studenti con disabilità.....	18
6.1.1. Importi.....	18
6.1.2. Tempi e modalità di pagamento.....	19
6.2. Mobilità internazionale.....	19
6.2.1. Importi mobilità.....	19
6.2.2. Graduatorie e pagamento della Mobilità internazionale.....	19
6.3. Iscrizioni contemporanee.....	19
7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	20
7.1. Iscritti al PRIMO anno di tutti i CORSI DI LAUREA e a TUTTI gli anni dei corsi di DOTTORATO e scuola di SPECIALIZZAZIONE.....	20

7.2. Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i CORSI DI LAUREA.....	20
8. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI	20
8.1. Graduatoria generale.....	20
8.2. Graduatoria del secondo semestre	21
9. PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO.....	21
9.1. Modalità di pagamento	21
9.2. Tempi di pagamento	21
9.2.1. Prima e seconda rata	21
9.2.2. Premio di laurea	21
10. INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI	21
10.1. Incompatibilità	21
10.2. Trasferimenti	22
11. DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO	22
11.1. Decadenza totale	22
11.2. Decadenza parziale	22
11.3. Conseguenze della decadenza	22
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	24
SERVIZIO ABITATIVO	26
1. POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE	26
1.1. Informazioni generali	26
1.2. Iscritti al Semestre filtro	26
2. CONFERMA POSTO ALLOGGIO.....	26
3. NUOVE AMMISSIONI.....	26
4. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI.....	27
4.1. Formulazione delle graduatorie.....	27
4.2. Pubblicazione degli esiti e dei ricorsi.....	27
5. ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO	27
5.1. Periodo di ospitalità.....	27
5.2. Assegnazione.....	27
5.2.1. Assegnazione per le conferme.....	28
5.2.2. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI – BENEFICIARI.....	28
5.2.3. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI – IDONEI NON BENEFICIARI.....	29
5.3. Mobilità Internazionale	29
6. TARIFFE E SCADENZE.....	29
6.1. Informazioni generali	29
6.1.1. Proroga per conseguimento titolo.....	29
6.2. Tariffa agevolata e scadenze	30
6.3. Riduzione delle tariffe.....	30
7. DIMISSIONI - DECADENZA DAL POSTO ALLOGGIO	30
7.1. Termine dell'ospitalità	30
7.2. Decadenza	30
SERVIZIO RISTORAZIONE.....	32

1. CHI PUÒ FRUIRE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE.....	32
2. REQUISITI.....	32
3. ESCLUSIONE D'UFFICIO DAL SERVIZIO RISTORAZIONE.....	32
4. PREZZO DEL PASTO.....	33
5. TRASFERIMENTI.....	33
6. DECADENZA.....	33
DEFINIZIONI.....	34
ESEMPI.....	35
1. REGOLARITÀ ACCADEMICA.....	35
2. REGOLARITÀ ACCADEMICA – SCOLARITÀ PRE-UNIVERSITARIA PER STUDI ALL'ESTERO.....	35
3. CRITERIO PROPORZIONALE.....	35
4. MEDIA PONDERATA.....	36
5. CALCOLO INTEGRAZIONE MOBILITÀ.....	36
CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	37
1. CONTROLLI.....	37
2. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ.....	37
2.1. Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012.....	37
2.2. Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.....	37
3. FORO ESCLUSIVO.....	37
NOTE GENERALI.....	38

SCADENZARIO

EVENTO	SCADENZA
BORSE DI STUDIO	
Apertura iscrizioni al bando	7 luglio 2026
Termine richieste	30 settembre 2026
Sottoscrizione DSU per ISEE	Entro il 30 settembre 2026*
Eventuale caricamento documenti ISEE cittadini UE e non UE residenti all'estero	Entro il 30 settembre 2026*
Superamento tirocinio Area Medica	Entro il 30 settembre 2026
Conferma tirocinio Area Medica	Entro il 10 ottobre 2026
Graduatoria provvisoria	Entro il 31 Ottobre 2026 su Sportello online
Ricorsi (da effettuare online)	Entro i 15 gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Caricamento contratto affitto	Entro il 16 Novembre 2026
Graduatoria definitiva	Entro il 30 novembre 2026
Erogazione prima parte di borsa	Entro il 31 dicembre 2026
Inizio del diritto al pasto gratuito	1° gennaio 2027
Dichiarazione di eventuale doppia iscrizione	dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027
Caricamento contratto d'affitto laureandi e studenti extra UE senza Visto	Entro il 31 marzo 2027 (vedi 5.2)
Erogazione seconda parte di borsa anni successivi	Entro il 30 giugno 2027
Raggiungimento merito ex-post	Entro il 10 agosto 2027
Erogazione seconda parte di borsa matricole	Entro il 30 novembre 2027
Raggiungimento merito parziale ex-post	Entro il 30 novembre 2027
Erogazione del premio di laurea	Entro il 31 luglio 2028
INTEGRAZIONE MOBILITÀ	
Apertura iscrizioni al bando	7 luglio 2026
Termine richieste	30 Aprile 2027
Graduatoria provvisoria	Entro il 31 gennaio 2028 su Sportello online
Ricorsi (da effettuare online)	Entro i 15 gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Graduatoria definitiva	Entro il 28 febbraio 2028
Erogazione integrazione	Entro il 31 marzo 2028
SOVVENZIONE STRAORDINARIA	
Apertura iscrizioni al bando	7 luglio 2026
Termine richieste	30 Aprile 2027
Caricamento documenti per sovvenzione	Entro il 30 Aprile 2027
Graduatoria provvisoria	Entro il 31 maggio 2027 su Sportello online
Ricorsi (da effettuare online)	Entro i 15 gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Graduatoria definitiva	Entro il 30 giugno 2027
Erogazione sovvenzione	Entro il 31 luglio 2027
ALLOGGI	
Apertura iscrizioni al bando	7 luglio 2026
Termine richieste	20 agosto 2026
Richiesta proroga alloggio per dottorandi in attesa di conseguire titolo	Entro il 20 agosto 2026
Sottoscrizione DSU per ISEE	Entro il 20 agosto 2026*
Eventuale caricamento documenti ISEE cittadini UE e non UE residenti all'estero	Entro il 20 agosto 2026*
Graduatorie provvisorie	Entro il 2 settembre 2026 su Sportello online
Ricorsi (da effettuare online)	Entro i 7 gg successivi alla pubblicazione graduatoria provvisoria
Graduatorie definitive	Entro il 18 settembre 2026
Accettazione conferme	Dal 18 al 21 settembre 2026
Accettazione nuove ammissioni - Beneficiari	Dal 22 al 24 settembre 2026
Accettazione nuove ammissioni - Idonei	Entro le date comunicate via email
Richiesta proroga alloggi per laureandi	Dall'1 al 28 febbraio 2027
RISTORAZIONE	
Apertura iscrizioni al bando	7 luglio 2026
Termine richieste	30 Aprile 2027
Sottoscrizione DSU per ISEE	Entro il 31 dicembre 2026
Eventuale caricamento documenti ISEE cittadini UE e non UE residenti all'estero	Entro il 30 Aprile 2027
Esito mensa	Dal 1° ottobre 2026 su Sportello online
Inizio servizio per gli idonei	Dal 1° ottobre 2026
Termine servizio	31 dicembre 2027 (o fino a laurea, rinuncia, trasferimento)

* se il nucleo familiare, lo stato civile e lo stato di indipendenza (vedi [Guida ISEE](#)) sono rimasti invariati dopo la data di scadenza, può essere valutata l'accettazione di documenti ISEE successivi, ma in ogni caso con adeguato anticipo per il calcolo della graduatoria definitiva.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. TERMINI

La domanda di **Borsa di Studio** (*e relativa integrazione per disabilità*) deve essere improrogabilmente presentata dal **7 luglio 2026 al 30 Settembre 2026**.

La domanda di **Assegnazione posto letto** può essere presentata dal **7 luglio ed 2026 al 20 agosto 2026**.

Le domande di **Sovvenzione Straordinaria, Servizio Mensa a Tariffa Agevolata e Integrazione per mobilità internazionale** possono essere presentate dal **7 luglio 2026 al 30 Aprile 2027**.

Non si applicano proroghe in considerazione della modalità telematica di presentazione della domanda.

NB: I termini sopra indicati valgono anche per gli studenti che si iscrivono al semestre filtro di Milano-Bicocca per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, ai sensi del D.M. n. 418 del 30-05-2025, del D.M. n. 431 del 20-06-2025 e del DM n. 447 del 11-07-2025. È successivamente prevista la pubblicazione di un avviso, con la riapertura dei termini esclusivamente per gli studenti che, avendo frequentato il semestre filtro presso un diverso Ateneo, decideranno di immatricolarsi presso Milano-Bicocca nel secondo semestre.

Gli studenti sono tenuti a comunicare al Settore Servizi agli Studenti, entro 15 giorni dall'evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (*ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ottenimento del posto letto presso altra struttura, modifica/termine della soluzione abitativa, ecc.*).

Eventuali mutamenti dello stato civile o della composizione del nucleo familiare dichiarati saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all'Ateneo entro la data di scadenza prevista per la richiesta di ciascun beneficio.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere già iscritti per l'a.a. (anno accademico) 2026/2027; l'iscrizione deve però essere perfezionata entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

La domanda è presentata dallo studente che può autocertificare i dati richiesti ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate sullo "[Sportello online](#)" disponibile sul sito web di Ateneo al seguente link:

<https://www.unimib.it/servizi/diritto-allo-studio-tasse-150-ore>

Per accedere allo "[Sportello online](#)" bisogna essere in possesso delle credenziali di Ateneo. In mancanza occorre effettuare la registrazione su "Segreterie online" al seguente link:

<https://s3w.si.unimib.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do>

Gli studenti che intendono partecipare a un programma di mobilità internazionale nell'a.a. 2026/2027 possono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio

Gli studenti internazionali, non ancora in possesso del codice fiscale italiano, per poter presentare la domanda dovranno preventivamente procurarsi tale documento tramite gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate in Italia o tramite richiesta all'Ambasciata Italiana nel loro paese di origine.

In base alla compilazione della domanda potrebbe essere necessario allegare, tramite upload su [Sportello online](#), documentazione integrativa. Nei giorni successivi al caricamento del documento richiesto, verrà inviata al richiedente dei benefici una mail di valutazione. In caso di non conformità di uno o più documenti, sarà necessario ricaricare su [Sportello online](#) entro la scadenza la documentazione corretta in base alle indicazioni della mail.

Successivamente alla presentazione della domanda, nei seguenti casi, sarà necessario ricollegarsi allo [Sportello online](#) per completare le dichiarazioni precedentemente rese:

- entro il 10 ottobre 2026: conferma del superamento entro il 30 settembre 2026 del tirocinio e dichiarazione della media ponderata posseduta, per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello dell'area medica (sono esclusi i corsi a ciclo unico);
- dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027: dichiarazione di eventuale doppia iscrizione (iscrizione a due corsi di studio diversi nello stesso a.a.).

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

BORSA DI STUDIO

(vedi [Termini e modalità di presentazione](#))

1. COMPOSIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La Borsa di Studio si compone di:

- una parte in denaro;
- una parte in forma di servizio ristorazione gratuito;
- una parte sotto forma di esonero totale dalla contribuzione universitaria (*esonero del 50% in caso di beneficio parziale*). **NB: Restano dovute da tutti gli studenti la tassa regionale del diritto allo studio e l'imposta di bollo.**

Gli eventuali idonei non beneficiari avranno diritto all'esonero dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale del Diritto allo studio.

Sono previste alcune integrazioni per Mobilità internazionale e per studenti con disabilità (vedi [punto 6](#)).

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso studenti con cittadinanza italiana, studenti con cittadinanza europea e studenti con cittadinanza non europea di cui al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a uno dei tipi di corso indicati nella tabella sottostante. Non è necessario essere già iscritti al momento della presentazione della domanda.

L'iscrizione deve riguardare un regolare anno di corso oppure, per le lauree di primo e secondo livello, fino al primo anno "fuori corso" oltre la durata normale prevista dal rispettivo ordinamento didattico. Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% (o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), è possibile richiedere la borsa di studio fino al secondo anno fuori corso.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento del titolo di studio per la prima volta per ciascun livello di corso con le seguenti modalità:

Situazione iscrizione (studenti iscritti ai corsi di)	Periodo concessione benefici (conteggiando gli anni dall'anno di prima immatricolazione assoluta, vedi punto 3.1.2)
• laurea (triennale, primo livello) • laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o sessennale, primo e secondo livello unificate) • laurea magistrale (biennale, secondo livello)	Durata normale del corso + 1 ulteriore semestre Durata normale del corso + 3 ulteriori semestri per studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% (o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
• specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA) • dottorato di ricerca (se non beneficiari di Borsa di Studio e/o assegni di ricerca)	Durata normale del corso

Gli studenti per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e i requisiti economici indicati ai punti [3](#) e [4](#). Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti economici.

3. REQUISITI DI MERITO

3.1. Requisiti generali

Tutti i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'a.a. 2026/2027 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Nota: La chiusura della carriera accademica per conseguimento titolo prima della data di pubblicazione delle graduatorie definitive comporta la non idoneità/decadenza dal beneficio.

3.1.1. Cause di esclusione

Sono in ogni caso esclusi dal beneficio gli studenti che, nell'a.a. 2026/2027:

- siano già in possesso, entro la pubblicazione della graduatoria definitiva, di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2026/2027. Nel

caso di titoli conseguiti all'estero, il livello di studi sarà considerato indipendentemente dal loro riconoscimento ufficiale in Italia;

- beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (*o analogo contributo, in qualsiasi forma*) erogata da altri Enti pubblici o privati (*vedi 10.1*);
- effettuino un passaggio di corso o trasferimento con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso per il quale erano già stati iscritti presso qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- si iscrivano al primo, secondo o terzo anno di corso di laurea a ciclo unico, dopo aver già conseguito una laurea triennale presso qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- risultino iscritti a un anno come ripetenti;
- si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (**inclusi casi di rinuncia studi e decadenza**), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- risultino avere un debito nei confronti dell'Ateneo o non abbiano rispettato gli accordi di pagamento rateale.

Gli studenti in possesso di laurea quadriennale/quinquennale conseguita precedentemente alla riforma ex D.M. 509/99 sono considerati in possesso di laurea magistrale.

Anche in caso di iscrizione a due o più carriere accademiche contemporanee nello stesso anno accademico, lo studente può beneficiare della borsa di studio solo per uno dei corsi e solo per gli anni di corso in cui non ha mai ottenuto lo stesso beneficio. In caso di carriere multiple iniziate nello stesso a.a., lo studente deve scegliere a quale delle due carriere vincolare i benefici del diritto allo studio per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi, senza poterla cambiare di anno in anno salvo chiusura della carriera prescelta per i benefici. In caso di carriere contemporanee iniziate in due a.a. diversi, lo studente deve considerare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la carriera iniziata per prima.

Studenti rinunciatari o con decadenza: sarà consentita la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio, **solo per gli anni di corsi a cui non sono mai stati iscritti nelle altre carriere**, agli studenti iscritti a seguito di rinuncia/decadenza studi presso questo o altro Ateneo. Vedi anche il successivo paragrafo 3.1.2 per le modalità di conteggio dei CFU (Crediti Formativi Universitari) in caso di riconoscimenti parziali della precedente carriera rinunciata/decaduta.

[Esempi](#)

3.1.2. Regolarità accademica

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.1.1, per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio gli studenti devono possedere regolarità accademica con riferimento alla prima immatricolazione assoluta, a eccezione dei casi di deroga indicati sotto.

Per prima immatricolazione assoluta si intende l'anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (*anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027*) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi del corso per il quale si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera e dal numero di anni trascorsi dall'evento.

✎ **Esempio:** Uno studente che nel 2020/2021 si è iscritto a un corso di laurea triennale in Economia e nel 2023/2024 ha cambiato percorso iscrivendosi a una laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, avrà come prima immatricolazione assoluta l'a.a. 2020/2021.

Lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza delle eventuali carriere accademiche con lo stesso titolo di accesso (o dello stesso livello) e gli esiti di tali carriere (*rinuncia agli studi, passaggio di corso, trasferimento da altro Ateneo, laurea, ecc.*).

Pertanto:

- per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, **il numero di CFU necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai CFU previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, a eccezione degli anni di interruzione o sospensione degli studi o di non iscrizione (vedi deroga in nota).**
- per gli iscritti ai corsi di dottorato e di scuola di specializzazione, non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (*trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio*) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio, in qualsiasi Ateneo, italiano o estero.

Passaggi di corso o trasferimenti: in caso di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio di corso, vengono contati per la prima immatricolazione assoluta anche gli anni di iscrizione del corso di provenienza. I relativi CFU vengono conteggiati per il requisito di merito se riconosciuti e registrati nel libretto del nuovo corso di laurea. Per gli anni di corso ripetuti, lo studente non può beneficiare della borsa di studio.

Deroga per studenti rinunciatari o con decadenza: in deroga alla prima immatricolazione assoluta, sarà considerata la nuova immatricolazione, **solo per gli anni di corso a cui non sono mai stati iscritti nelle carriere precedenti** per gli studenti iscritti a seguito di rinuncia/decadenza studi presso questo o altro Ateneo. Ai fini della verifica del requisito di merito si terrà conto solamente dei CFU relativi ad attività formative svolte successivamente alla data di nuova immatricolazione, senza considerare eventuali attività formative riconosciute dalla precedente carriera. Per gli anni di corso ripetuti in seguito a rinuncia o decadenza, lo studente non può beneficiare della borsa di studio.

⚠ In caso di iscrizione in Bicocca dopo aver frequentato un altro ateneo, rinuncia e trasferimento hanno quindi conseguenze diverse sulla regolarità accademica. Lo studente è tenuto a verificare con l'Ateneo di provenienza il tipo di procedura effettuata.

[Esempi](#)

Deroga per studenti con laurea triennale: per studenti che hanno conseguito la laurea triennale e poi, ricominciando dal primo anno di corso, hanno iniziato una nuova carriera di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, **solo a partire dal quarto anno di corso del ciclo unico** ai fini della borsa di studio può essere considerata come prima immatricolazione assoluta l'iscrizione al primo anno del corso di laurea a ciclo unico, senza che venga conteggiata la carriera di laurea triennale conclusa con conseguimento del titolo. Ai fini della verifica del requisito di merito si terrà conto solamente dei CFU relativi ad attività formative svolte successivamente alla data di nuova immatricolazione.

Abbreviazione carriera: in caso di iscrizione a un corso con abbreviazione della carriera (anche in seguito a rinuncia agli studi o iscrizione al ciclo unico dopo il conseguimento di laurea triennale), vengono contati per la prima immatricolazione assoluta anche gli anni di iscrizione della carriera precedente. I relativi CFU vengono conteggiati per il requisito di merito se riconosciuti ai fini della nuova carriera. Per gli anni di corso ripetuti, lo studente non può beneficiare della borsa di studio.

Deroga per scolarità pre-universitaria all'estero: il requisito di regolarità accademica subisce una deroga per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o un corso di laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un diploma scolastico all'estero in un ciclo di scolarità inferiore a 12 anni. Tali studenti, per potersi iscrivere a un Ateneo dell'Unione Europea, devono necessariamente colmare il divario tra la durata del loro ciclo di scolarità e i 12 anni richiesti, frequentando il relativo numero di anni universitari nel loro Paese d'origine. Questi anni di iscrizione universitaria NON vengono conteggiati ai fini del requisito di merito solo se pari al numero di anni mancanti per arrivare a 12.

[Esempi](#)

3.2. Iscritti al PRIMO anno di tutti i corsi di laurea

Per gli studenti iscritti al primo anno di qualsiasi corso di laurea, l'accesso alla Borsa di Studio dipende dal rispetto di due requisiti:

Requisito di accesso → necessario per ottenere il beneficio.

Requisito ex-post → obbligatorio per mantenerlo e per non dover restituire l'importo ricevuto (da soddisfare quindi dopo l'assegnazione della borsa).

3.2.1. Requisito di accesso

Il requisito di accesso richiesto per gli immatricolati a **corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico** è avere un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100 (66/100 per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 3, della legge n. 104)**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati tenendo conto del voto finale indicato nella documentazione del titolo estero, secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MIUR del 4 giugno 2007):

$$V_{eq} = \frac{(V - V_{min})}{(V_{max} - V_{min})} * 40 + 60$$

Non è previsto un voto di laurea minimo per l'accesso ai benefici per gli immatricolati a corsi di **laurea magistrale**.

3.2.2. Requisito ex post (solo per gli iscritti al primo anno)

Per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti economici di cui al [punto 4](#).

Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un numero minimo di CFU (CFU) validi **entro il 10 agosto 2027**, in base alle indicazioni del **TABELLARIO DI MERITO** che sarà successivamente pubblicato nel sito di Ateneo alla seguente pagina:

<https://www.unimib.it/studiare/servizi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio-contribuzione-studentesca-150-ore/benefici-diritto-allo-studio>

Il suddetto **TABELLARIO DI MERITO** riporta i requisiti di merito esatti di ogni anno per ciascun corso di laurea. Per i corsi in cui il relativo regolamento didattico prevede un numero massimo conseguibile di CFU annui 60 o maggiore, il requisito coincide con quello standard riportato anche nella tabella sottostante. Tuttavia, per i corsi in cui il numero di CFU annui conseguibile sia minore di 60, al requisito standard si applica un criterio proporzionale con arrotondamento per difetto. Il numero di CFU standard indicato in tabella sottostante è inoltre diminuito di 2 CFU per ogni attività formativa a carattere annuale.

Tipo corsi	Merito accesso (voto maturità/laurea)	Merito ex-post STANDARD (CFU al 10/08/2027)		Requisiti economici (punto 4 del bando)
		Corsi accesso libero	Corsi accesso programmato	
Laurea	70/100	35		ISEE ≤ 26.887,93€ ISPE ≤ 58.452,06€
Laurea magistrale a ciclo unico	70/100	35		
Laurea magistrale	Non previsto	20	23	

ATTENZIONE: i requisiti indicati in questa tabella potrebbero NON essere validi per il proprio corso. Verificare sempre il requisito esatto nel **TABELLARIO DI MERITO** pubblicato in un documento separato rispetto al presente bando.

[Esempi](#)

Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito al 10 agosto 2027, lo studente deve conseguire il numero minimo di CFU indicato in tabella entro il 30 novembre 2027.

Gli studenti che non conseguono il numero minimo di CFU indicato in tabella entro il 30 novembre 2027 decadono dal beneficio di Borsa di Studio e dovranno pertanto restituire il beneficio (vedi [11.1](#)).

3.3. Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i corsi di laurea

Gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero minimo di CFU, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati in piano sul libretto entro il 10 agosto 2026** (*non ex-post*), specificato nel **TABELLARIO DI MERITO** che sarà successivamente pubblicato nel sito di Ateneo alla seguente pagina:

<https://www.unimib.it/studiare/servizi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio-contribuzione-studentesca-150-ore/benefici-diritto-allo-studio>

(NB: leggere attentamente anche i punti [3.5](#) e [3.6](#))

Il suddetto **TABELLARIO DI MERITO** riporta i requisiti di merito esatti di ogni anno per ciascun corso di laurea. Per i corsi in cui il relativo regolamento didattico prevede un numero massimo conseguibile di CFU annui è 60 o maggiore, il requisito coincide con quello standard riportato anche nella tabella sottostante. Tuttavia, per i corsi in cui il numero di CFU annui conseguibile sia minore di 60, al requisito standard si applica un criterio proporzionale con arrotondamento per difetto. Il numero di CFU standard indicato in tabella sottostante è inoltre diminuito di 2 CFU per ogni attività formativa a carattere annuale.

NB: I CFU massimi previsti per gli iscritti al 1° anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la prova finale

Corsi di studio	Anno di corso					
	2°	3°	4°	5°	6°	Ultimo semestre (1° anno fuori corso)
<i>Corsi ad accesso libero</i>	CFU richiesti					
Laurea	35	80	=	=	=	135
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55*
Laurea magistrale	30	=	=	=	=	80
<i>Corsi ad accesso programmato</i>						
Laurea	35	88	=	=	=	148
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60*
Laurea magistrale	34	=	=	=	=	88

* rispetto all'ultimo anno di corso

ATTENZIONE: i requisiti indicati in questa tabella potrebbero NON essere validi per il proprio corso. Verificare sempre il requisito esatto nel **TABELLARIO DI MERITO** pubblicato in un documento separato rispetto al presente bando.

[Esempi](#)

Importante: Per determinare l'anno di corso non si considera esclusivamente l'anno di iscrizione nell'attuale carriera universitaria, ma **tutti gli anni accademici di iscrizione nel sistema universitario**, a partire dalla **prima immatricolazione assoluta**. Questo include anche gli anni in cui lo studente ha ripetuto lo stesso anno di corso, indipendentemente dal motivo della ripetizione (vedi [3.1.2](#)).

Esempio: Uno studente attualmente iscritto al **2° anno di corso**, che in precedenza ha frequentato due volte il **1° anno**, sarà considerato, ai fini della borsa di studio, come **iscritto al 3° anno**. Di conseguenza, dovrà soddisfare i requisiti di merito previsti per il **3° anno di iscrizione**.

3.4. Iscrizioni a tempo parziale

Per gli studenti iscritti a tempo parziale, il requisito di CFU minimi richiesti è ridotto in proporzione alla diminuzione dei CFU annui massimi rispetto ai relativi corsi a tempo pieno, con arrotondamento per difetto.

Di conseguenza, l'importo della borsa viene dimezzato rispetto a quello previsto per studenti dei corsi a tempo pieno, a parità di fascia di reddito e di posizione geografica.

3.5. Validità dei CFU e media ponderata

3.5.1. CFU validi

La seguente tabella riassume i CFU validi, se acquisiti entro le scadenze sopra indicate, per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti [3.2.2](#) e [3.3](#):

CFU Validi	CFU <u>non</u> validi
Esami sostenuti: CFU derivanti da esami superati e verbalizzati sul libretto, in piano dall'inizio della carriera attuale.	Esami fuori piano: CFU ottenuti da esami non inseriti nel piano di studi.
Esami riconosciuti in piano: CFU riconosciuti per il corso di studio dell'a.a. 2026/2027 derivanti da attività successive all'immatricolazione.	**Esami sovrannumerari:** CFU ottenuti da esami verbalizzati in sovrannumero anche se inseriti nel piano di studi
Esami senza votazione in trentesimi: CFU ottenuti con valutazione non espressa in trentesimi (approvazione, idoneità, etc...) purché sostenuti dopo l'immatricolazione e verbalizzati in piano sul libretto.	Singoli moduli in itinere: CFU di moduli singoli non ancora verbalizzati sul libretto
Mobilità internazionale: CFU conseguiti all'estero entro il 10 agosto 2026 anche se verbalizzati sul libretto successivamente. Il pagamento della borsa sarà sospeso fino a completa verbalizzazione sul libretto.	Attività precedenti l'immatricolazione: CFU di esami o certificazioni acquisiti prima dell'iscrizione all'università (per es.: certificati di lingua e informatica ottenuti al liceo), a eccezione dei CFU relativi al semestre filtro riconosciuti per il corso del secondo semestre.
Tirocinio Area Medica (esclusi i corsi a ciclo unico): valido se verbalizzato entro il 30 settembre 2026 (o 2027 per matricole).	CFU triennale per laurea magistrale: CFU eccedenti i 180 della laurea triennale, anche se riconosciuti in magistrale
Merito ex-post matricole: in alternativa, valgono i CFU riconosciuti per il corso di studio dell'a.a. 2027/2028, anche se differente da quello precedente, purché presso lo stesso Ateneo.	

3.5.2. Media ponderata

Per gli anni successivi al primo, è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami validi. Per il calcolo della media gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati e il 30 e lode vale 30.

[Esempi](#)

3.6. Bonus

Il bonus è un'agevolazione che attribuisce agli studenti, **ai soli fini del requisito di merito della borsa di studio**, un numero aggiuntivo e limitato di crediti (equivalenti a CFU) nel caso in cui non abbiano raggiunto il minimo richiesto.

Attenzione: i crediti bonus non vengono registrati sul libretto e non sono validi ai fini del conseguimento del titolo di studio.

Quanti crediti bonus si possono ottenere

Il numero massimo di crediti bonus disponibili dipende dall'anno in cui viene utilizzato per la prima volta:

- **fino a cinque crediti**, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento della borsa di studio del primo anno e/o per ottenere la borsa di studio per il secondo anno;
- **fino a dodici crediti**, se utilizzato per la prima volta per ottenere la borsa di studio per il terzo anno;
- **fino a quindici crediti**, se utilizzato per la prima volta per ottenere la borsa di studio per gli anni di corso successivi al terzo.

Come funziona il bonus

- Dopo il primo utilizzo, non è possibile accumulare nuovi crediti bonus negli anni successivi.
- Se non vengono utilizzati tutti i crediti bonus disponibili al primo utilizzo, quelli rimanenti potranno essere impiegati negli anni successivi (bonus residuo).

Esempio: Se al **terzo anno** si utilizzano **8 crediti bonus** su un massimo di **12**, negli anni successivi si potranno utilizzare solo i **4 crediti bonus residui**.

- Il residuo è da calcolarsi nelle modalità sopra indicate anche in caso di primo utilizzo del bonus in una diversa carriera accademica o in un diverso ateneo. **Il bonus precedentemente utilizzato in altri atenei incide sul residuo disponibile in Bicocca.**

Regole per la laurea magistrale

- Per il primo anno dei corsi di **laurea magistrale** (non a ciclo unico) non è possibile utilizzare il bonus per il conseguimento del merito ex-post.
- A partire dal secondo anno, è possibile utilizzare solo eventuali crediti bonus residui maturati durante la laurea triennale.
- Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.

Regola del calcolo proporzionale

Il bonus è ricalcolato in proporzione al numero di CFU massimi conseguibili nell'anno di utilizzo.

Come fare richiesta

Il bonus va richiesto su [Sportello online](#) in fase di compilazione della richiesta di borsa di studio.

Per il raggiungimento del merito parziale ex-post per gli iscritti al primo anno triennale o magistrale a ciclo unico, il bonus potrà essere richiesto via mail scrivendo a dsu@unimib.it.

Il bonus non viene applicato senza richiesta dello studente e non ha valore per gli anni di corso diversi da quelli a cui fa riferimento.

3.7. Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% (o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge n. 104), possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori indicati nei punti [3.2.2](#) e [3.3](#) fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione.

3.8. DOTTORATO di ricerca e scuola di SPECIALIZZAZIONE

Gli studenti beneficiari iscritti al **primo anno** del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione hanno diritto al beneficio se soddisfano tutti i requisiti di ammissione al corso. Non è previsto alcun requisito di merito ex-post per il mantenimento.

Gli studenti iscritti ad **anni successivi al primo** del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica (vedi [3.1.2](#)).

4. REQUISITI ECONOMICI

Per essere considerati in possesso del requisito economico, gli studenti devono avere un ISEE 2026 valido i cui **valori non superino** i limiti riportati nella seguente tabella:

ISEE	€ 26.887,93
ISPE*	€ 58.452,06

* ISPE = ISP/scala di equivalenza

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente e il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Gli studenti che si iscrivono per il secondo semestre all'Università degli Studi di Milano-Bicocca dopo aver frequentato il semestre filtro presso altri atenei dovranno necessariamente essere in possesso di un ISEE universitario 2026, da richiedere entro il 31/12/2026.

Leggere con attenzione la ["Guida ISEE"](#).

5. IMPORTI DI BORSA DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEE sia alla provenienza geografica dello studente.

5.1. Fasce di reddito

In base al valore ISEE, si determinano tre fasce di reddito:

	Valore ISEE		Valore ISPE
	da	a	fino a
Prima fascia	€ 0,00	€ 13.443,97	€ 58.452,06
Seconda fascia	€ 13.443,98	€ 17.925,29	€ 58.452,06
Terza fascia	€ 17.925,30	€ 26.887,93	€ 58.452,06

5.2. Provenienza geografica

Gli studenti vengono divisi in tre gruppi in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi.

In caso di nucleo familiare con più residenze, si prende come riferimento la residenza più vicina al corso. **Nel caso lo studente sposti la residenza avvicinandosi alla sede del corso, il tempo di percorrenza verrà calcolato dalla nuova residenza (fanno eccezione gli studenti stranieri con nucleo all'estero e Visto per motivi di Studio e i rifugiati politici).**

Come si calcola il tempo di percorrenza: il tempo di percorrenza è quello minimo impiegato utilizzando i mezzi pubblici, escludendo dunque gli eventuali tragitti iniziali e finali effettuati a piedi/con mezzi privati; nel caso di utilizzo di più mezzi, si conteggiano anche i tempi intermedi. Non si considerano i treni ad alta velocità.

I tempi di percorrenza sono basati sugli orari di Trenitalia e delle Aziende di trasporto locale e possono essere verificati consultando:

- i siti delle aziende di trasporto
- <http://www.muoversi.regione.lombardia.it>
- <https://www.google.it/maps>

In caso di dichiarazioni non veritiere, sono previste sanzioni (vedi "Controlli di veridicità" al punto 2.1).

- a. **Studenti in sede:** studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.
- b. **Studenti pendolari:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti.
- c. **Studenti fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede.
Mesi di alloggio a pagamento richiesti per condizione fuori sede a.a. 2026/2027: almeno 10 mesi interi entro il periodo tra Settembre 2026 e Settembre 2027. Se il mese di Settembre 2026 è già stato necessario per ottenere la condizione fuori sede nell'a.a. 2025/2026, si considera solo il periodo da Ottobre 2026 a Settembre 2027. Per studenti iscritti al primo anno di fuori corso, è sufficiente un minimo di 5 mesi dell'a.a. entro marzo 2027. *
- d. **Studenti indipendenti:** studenti che soddisfano **tutti** i requisiti di indipendenza specificati nella [Guida ISEE](#) (sul sito d'Ateneo), a prescindere dalla provenienza geografica, e che abitano in un alloggio a titolo oneroso alle stesse condizioni indicate per gli studenti "fuori sede".

Nota per i fuori sede: il contratto d'affitto deve essere regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente (relativo ad appartamento non di proprietà o altro diritto reale, neanche in quota parte, di un membro del nucleo familiare). L'alloggio deve avere distanza di almeno 30 minuti dalla residenza del nucleo familiare, e consentire di ridurre il tempo di percorrenza per arrivare alla sede del corso di studi di almeno 30 minuti rispetto al tragitto dalla residenza.

Il canone di affitto deve essere in linea con gli attuali prezzi di mercato locali.

In caso di mancato caricamento, lo studente verrà considerato pendolare.

La condizione di fuori sede viene comunque riconosciuta, in presenza di valido titolo oneroso, agli studenti che conseguono il titolo prima di aver maturato i 10 mesi sopra indicati.

In caso di perdita della condizione di fuori sede, l'importo di Borsa di Studio verrà rideterminato con effetto sull'intero a.a..

Soluzione abitativa per studenti fuori sede e indipendenti	Documentazione da allegare su Sportello online entro il 16 Novembre 2026	Documentazione integrativa da allegare su Sportello online dopo il 16 Novembre 2026
Strutture abitative di Ateneo	Nessuna	Nessuna
Altre strutture collettive	Lettera di ammissione e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (ricevuta fiscale o di bonifico)	Successive ricevute di pagamento
Contratto di affitto	Contratto firmato e ricevuta di registrazione	Eventuali adempimenti successivi (rinnovo contratto, pagamento imposta di registro, ecc.)
Mobilità internazionale	Contratto di affitto estero con ricevuta fiscale o di bonifico, o altra certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto	Successive ricevute di pagamento
Soluzione abitativa già certificata su Sportello online per l'a.a. 2025/2026 e ancora valida per l'a.a. 2026/2027	Documentazione già fornita valida per almeno 10 mesi dell'a.a. 2026/2027, senza necessità di adempimenti successivi: nessuna	Nessuna
	Eventuale documentazione relativa agli adempimenti successivi, in caso di scadenza della documentazione già fornita precedente al 16 ottobre 2026;	Eventuali adempimenti successivi (rinnovo contratto, pagamento imposta di registro, ecc.)
Studenti dei corsi di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione e 1° anno di laurea magistrale in attesa di soluzione abitativa, non ancora iscritti all'a.a. 2026/2027 (o non ancora laureati) alla data del 16 ottobre 2026, purché il titolo di studi del livello precedente sia stato conseguito o da conseguire in una città diversa dalla sede del corso a cui si intende iscriversi per l'a.a. 2026/2027. Studenti del 1° anno di laurea magistrale a ciclo unico di Medicine and Surgery , non ancora immatricolati alla data del 16 ottobre 2026.	Nessuna, se questa opzione è selezionata su Sportello online* *in deroga al requisito dei 10 mesi, il contratto può avere una durata inferiore ma l'importo della borsa di studio verrà ricalcolato proporzionalmente ai mesi effettivi di alloggio a titolo oneroso.	Documentazione relativa alla soluzione abitativa (entro e non oltre il 31 marzo 2027)
Studenti iscritti al semestre filtro di Milano-Bicocca per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria , ai sensi del D.M. n. 418 del 30-05-2025, del D.M. n. 431 del 20-06-2025 e del DM n. 447 del 11-07-2025.	Documentazione relativa alla soluzione abitativa. *in deroga al requisito dei 10 mesi, il contratto deve avere una durata minima di 3 mesi nel periodo compreso tra Settembre 2026 e Settembre 2027, ma l'importo della borsa di studio verrà ricalcolato proporzionalmente ai mesi effettivi di alloggio a titolo oneroso.	Eventuali adempimenti successivi NB: per gli studenti che di iscrivono a Milano-Bicocca nel secondo semestre dopo aver frequentato il semestre filtro presso gli altri atenei, la scadenza per fornire la documentazione verrà successivamente indicata con apposito avviso.
Studenti extra UE impossibilitati a ottenere il Visto per Studio entro l'inizio dell'a.a. (01/10/2026).	Nessuna, se questa opzione è selezionata su Sportello online* *in deroga al requisito dei 10 mesi, il contratto può avere una durata inferiore ma l'importo della borsa di studio verrà ricalcolato proporzionalmente ai mesi effettivi di alloggio a titolo oneroso.	Documentazione relativa alla soluzione abitativa (entro e non oltre il 31 marzo 2027)

5.3. Importi delle Borse di Studio

5.3.1. Iscritti ad anni di corso regolare a tempo pieno

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio (al netto della trattenuta per la ristorazione gratuita di € 829), è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:

Quota in denaro			Totale beneficio (denaro + mensa gratuita)	
Studenti in sede				
1ª Fascia	€ 2.601,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 2.760,20	€ 3.430,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 3.589,20
2ª Fascia	€ 2.162,00		€ 2.991,00	
3ª Fascia	€ 1.314,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 1.742,60	€ 2.143,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 2.571,60
Studenti pendolari				
1ª Fascia	€ 3.991,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 4.200,20	€ 4.820,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 5.029,20
2ª Fascia	€ 3.362,00		€ 4.191,00	
3ª Fascia	€ 2.470,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 3.129,80	€ 3.299,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 3.958,80
Studenti Fuori Sede e studenti indipendenti				
Ospiti presso le strutture abitative dell'Ateneo o altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l'a.a. 2026/2027				
1ª Fascia	€ 7.419,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 7.777,40	€ 8.248,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 8.606,40
2ª Fascia	€ 6.343,00		€ 7.172,00	
3ª Fascia	€ 5.028,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 6.199,40	€ 5.857,00	Studentesse S.T.E.M.*: € 7.028,40

*Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso al genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto "gap" di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%.

5.3.2. Iscritti al primo fuori corso o a tempo parziale

Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati per gli studenti che beneficiano della Borsa di Studio per un ulteriore semestre oltre la durata regolare del corso, con riferimento all'anno di prima immatricolazione assoluta.

Gli importi si intendono dimezzati anche per le iscrizioni a tempo parziale.

5.3.3. Premio di laurea a integrazione della borsa DSU

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2026/2027 per l'ultimo anno di corso che conseguano il titolo di laurea (triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico) **in corso** ed entro l'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2026/2027 (marzo 2028 o aprile 2028 nel caso di lauree di area medica) potranno beneficiare di un'integrazione della borsa DSU pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto della trattenuta per la ristorazione gratuita.

Il premio di laurea, previo finanziamento da parte di Regione Lombardia, viene assegnato d'ufficio agli studenti aventi diritto senza necessità che ne facciano richiesta.

Il premio di laurea è incompatibile con la borsa di studio parziale per l'ulteriore semestre oltre la durata normale del corso di studi. Gli studenti iscritti per l'a.a. 2027/2028 al primo anno fuori corso e beneficiari della suddetta borsa di studio parziale, che conseguano poi il titolo entro l'ultima sessione dell'a.a. 2026/2027, **riceveranno solo l'eventuale differenza tra il premio di laurea e la borsa di studio, nel caso in cui il premio di laurea previsto fosse più elevato.**

Non è richiesta una soglia minima di voto di laurea per avere diritto al premio.

Il premio di laurea verrà erogato dopo l'ultima sessione di laurea del 2026/2027 ed entro la fine del mese di luglio 2028.

5.4. Ristorazione Gratuita

Per gli studenti beneficiari di Borsa di Studio iscritti a qualsiasi anno e per gli idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo è prevista la ristorazione gratuita.

Per gli studenti idonei non beneficiari iscritti al PRIMO ANNO DI CORSO è prevista la ristorazione a TARIFFA DI PRIMA FASCIA.

Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso, fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi lontani dalla sede del corso nell'ambito di Erasmus internazionale o italiano o di altri tipi di attività formative in località distanti (all'estero o in Italia) facenti parte di iniziative dell'Ateneo e previste dal programma del corso di laurea (es. stage), debitamente documentati: di questi, coloro che hanno già presentato o intendono presentare la domanda per integrazione per mobilità internazionale entro il 30 aprile 2027, non devono fare richieste specifiche di rimborso mensa, che sarà già compreso nell'integrazione (vedi punto [6.2](#) ed esempio di calcolo integrazione).

Lo studente che venga assegnato a una sede didattica priva di punti di ristoro convenzionati è invitato a scrivere a servizi.dsu@unimib.it al fine di definire le modalità di erogazione del servizio.

Con il conseguimento del titolo termina il diritto a usufruire del servizio mensa, salvo proseguimento senza soluzione di continuità al livello successivo:

- lo studente iscritto all'ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Per l'utilizzo del servizio vedi ["Servizio Ristorazione"](#).

Studenti	Periodo di gratuità	Pasti in base ai tempi di percorrenza	
		Fino a 90 minuti	Oltre 90 minuti
Anni successivi in corso	gennaio – dicembre 2027	Un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.	Un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.
Fuori corso	gennaio – giugno 2027 (a partire dal 1° luglio 2027 il servizio ristorazione verrà attribuito in fascia agevolata)		
1° anno – beneficiario totale (vedi 3.2.2)	gennaio – dicembre 2027		
1° anno – beneficiario parziale (vedi 3.2.2)	gennaio – dicembre 2027 (restituzione 50% pasti usufruiti, vedi 11.3)		
1° anno – revoca borsa (vedi 3.2.2)	gennaio – dicembre 2027 (restituzione 100% pasti usufruiti, vedi 11.3)		Un pasto serale a pagamento al costo della fascia di reddito di appartenenza o gratuito se non usufruito nel turno meridiano.

Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2027 la fruizione del servizio avverrà nella fascia di reddito di appartenenza risultante da ISEE.

6. INTEGRAZIONI DI BORSA DI STUDIO

6.1. Studenti con disabilità

6.1.1. Importi

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con riconoscimento handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino a un massimo del 40%.

Per studenti considerati	Incremento massimo	
in sede	1ª Fascia	€ 1.196,40
	2ª Fascia	
	3ª Fascia	€ 857,20
pendolari	1ª Fascia	€ 1.676,40
	2ª Fascia	
	3ª Fascia	€ 1.319,60
fuori sede e indipendenti	1ª Fascia	€ 2.868,80
	2ª Fascia	
	3ª Fascia	€ 2.342,80

Tale Borsa di Studio, su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

6.1.2. Tempi e modalità di pagamento

Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti con disabilità verranno assegnati da apposita Commissione contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto [9.1](#), insieme alla prima rata di borsa di studio.

6.2. Mobilità internazionale

6.2.1. Importi mobilità

Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, a esclusione degli iscritti alle scuole di specializzazione, possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale. Tale integrazione può essere richiesta anche dagli studenti che partecipano a uno scambio nell'ambito di accordi all'interno del programma Erasmus italiano.

L'assegnazione dell'integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all'estero.

Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo. Dall'importo dell'integrazione erogata è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con fondi dell'Unione Europea a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:

- delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
- della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno, tranne agosto;
- per i beneficiari di posto alloggio a tariffa agevolata, della quota trattenuta per il pagamento delle rette per il servizio abitativo relativamente ai mesi di soggiorno estero (vedi [6.2](#)).

Il rimborso dei pasti e delle spese alloggio sarà calcolato in base ai mesi trascorsi lontano dalla sede del corso e avrà luogo solo per soggiorni studio o stage (Traineeship) nell'ambito del programma Erasmus (all'estero o in Italia). Altri periodi di studio su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.

Esempi

6.2.2. Graduatorie e pagamento della Mobilità internazionale

La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata su [Sportello online](#) entro il 31 gennaio 2028. Eventuali ricorsi motivati avverso l'esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.

Il pagamento dell'integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà entro il 31 marzo 2028 secondo le modalità previste dal punto [9.1](#). (Per eventuale rimborso alloggio vedi [6.2](#)).

6.3. Iscrizioni contemporanee

Agli studenti iscritti, ai sensi della normativa, contemporaneamente a due corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio per uno dei due corsi, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per entrambi i corsi per la loro intera durata. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti di merito per la borsa in almeno uno degli anni di corso. Per poter beneficiare di questa integrazione è necessario compilare la sezione "Dichiarazione doppia iscrizione" su [Sportello online](#).

7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge n. 104, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

7.1. Iscritti al PRIMO anno di tutti i CORSI DI LAUREA e a TUTTI gli anni dei corsi di DOTTORATO e scuola di SPECIALIZZAZIONE

La graduatoria è formulata sulla base dell'ISEE rapportato al limite di € 26.887,93 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = \left(1 - \frac{\text{ISEEstudente}}{26.887,93}\right) * 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Per gli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono al semestre filtro di Milano-Bicocca per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (ai sensi del D.M. n. 418 del 30-05-2025, del D.M. n. 431 del 20-06-2025 e del DM n. 447 del 11-07-2025), è prevista una graduatoria distinta da quella generale, denominata **"graduatoria borsa del secondo semestre"** e calcolata con gli stessi criteri sopra indicati. A tale graduatoria verranno successivamente aggiunti anche gli studenti che, avendo frequentato il semestre filtro presso un diverso Ateneo, decideranno di immatricolarsi presso Milano-Bicocca nel secondo semestre.

7.2. Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i CORSI DI LAUREA

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il 10 agosto 2026, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata, per i corrispondenti CFU, degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai CFU conseguiti, relativi a esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula:

(CFU studente – CFU minimi)	X	$\frac{600}{(\text{CFU massimi} - \text{CFU minimi})}$
-----------------------------	---	--

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata, per i corrispondenti CFU, degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2026, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

(Votazione media ponderata studente – 18)	X	$\frac{400}{(30-18)}$
---	---	-----------------------

8. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E RICORSI

8.1. Graduatoria generale

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata **entro il 31 Ottobre 2026** su [Sportello online](#).

Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie dovranno essere presentate online entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria medesima.

Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nota per beneficiari sotto condizione: gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, 1° anno di laurea magistrale (tutti i corsi) o 1° anno di laurea magistrale a ciclo unico di Medicine and Surgery, se non ancora iscritti all'a.a. 2026/2027 (o non hanno ancora conseguito il titolo di livello precedente) al momento di pubblicazione della graduatoria, saranno considerati, se idonei, beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione. La stessa condizione verrà applicata anche agli studenti Extra UE privi di Visto per Studio al momento della pubblicazione della graduatoria: questi studenti, per confermare l'idoneità al beneficio, dovranno ottenere il Visto per Studio entro il 30 gennaio 2027.

8.2. Graduatoria del secondo semestre

Per la graduatoria provvisoria del secondo semestre, riservata agli studenti che si iscrivono al semestre filtro, valgono le stesse tempistiche della graduatoria provvisoria generale: pubblicazione entro il 31 ottobre e possibilità di ricorso entro i successivi 15 giorni. Contestualmente alla graduatoria definitiva generale, entro il 30 novembre verrà pubblicato un ulteriore aggiornamento (non ancora definitivo) della graduatoria del secondo semestre, che prenderà in considerazione eventuali ricorsi e variazioni rispetto a quella pubblicata nel mese di ottobre. Le tempistiche di pubblicazione della graduatoria definitiva del secondo semestre verranno successivamente comunicate con apposito avviso sul sito di unimib.it, in quanto dovranno considerare anche le richieste di benefici DSU da parte degli studenti che si immatricoleranno nel secondo semestre dopo aver svolto il semestre filtro presso altri Atenei.

9. PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

9.1. Modalità di pagamento

Gli importi spettanti ai beneficiari verranno erogati mediante accredito sulla Carta d'Ateneo in dotazione a ciascuno studente. In caso di badge inattivo, il pagamento verrà effettuato su iban alternativo indicato dallo studente nella domanda, che deve essere inserito su Sportello online prima della graduatoria.

Agli assegnatari di posto alloggio a tariffa agevolata (vedi [bando di concorso del servizio abitativo](#)), dall'importo della prima rata verrà trattenuta la quota di € 1.536,00 a copertura dei primi sei mesi di permanenza nelle strutture abitative e dall'importo del saldo la quota di € 1.280,00 a copertura dei restanti cinque mesi di permanenza nelle strutture abitative. Per gli studenti iscritti al primo fuori corso si applica solo la prima trattenuta.

L'Ateneo si riserva il diritto di operare ulteriori trattenute sugli importi in erogazione a fronte di posizioni debitorie dello studente.

9.2. Tempi di pagamento

9.2.1. Prima e seconda rata

La **prima rata** della borsa di studio, pari al 50% dell'importo monetario complessivo (o 100% per gli iscritti al 1° anno fuori corso), sarà erogata ai beneficiari **entro il 31 dicembre 2026**.

Per i beneficiari sotto condizione (in attesa di perfezionamento dell'iscrizione o di Visto per Studio) la prima rata sarà erogata successivamente al perfezionamento dell'iscrizione per l'a.a. 2026/2027. Il pagamento potrà restare ulteriormente sospeso fino alla regolarizzazione della condizione fuori sede (vedi punto [5.2](#)).

Per gli studenti che si iscrivono al semestre filtro, il pagamento della prima rata potrà avvenire solo per coloro che risulteranno beneficiari in seguito alla conferma della prosecuzione degli studi presso Milano-Bicocca nel secondo semestre e alla pubblicazione della specifica graduatoria definitiva del secondo semestre. Le tempistiche di pagamento esatte verranno rese note con un successivo avviso.

La **seconda rata** della borsa di studio, pari al restante 50% dell'importo monetario complessivo, sarà erogata ai beneficiari iscritti agli anni successivi al primo entro il **30 giugno 2027** (*compatibilmente con l'effettiva erogazione dei fondi*).

La seconda rata della borsa per gli iscritti al 1° anno sarà corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi [3.2.2](#)).

9.2.2. Premio di laurea

Il premio di laurea per conseguimento del titolo in corso nell'a.a. 2026/2027 sarà erogato, previo finanziamento da parte di Regione Lombardia, ai beneficiari di borsa entro il **31 luglio 2028**.

10. INCOMPATIBILITÀ E TRASFERIMENTI

10.1. Incompatibilità

La Borsa di Studio è **incompatibile** e pertanto non cumulabile con:

- analoghe forme di aiuto economico erogate da altri Enti pubblici o privati;
- le Borse di Studio erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del DPCM 9 aprile 2001;
- le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall'attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all'Ateneo. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati.

La Borsa di Studio è invece **compatibile** con:

- i contributi per soggiorno all'estero;
- con le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dall'Ateneo.

10.2. Trasferimenti

Lo studente che si sia trasferito da altre Università dopo l'inizio dell'a.a. dovrà chiedere all'Ente gestore del Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L'ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'a.a., lo studente può chiedere all'Ateneo, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all'Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata. In questo caso lo studente decade dalla Borsa di Studio erogata dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

11. DECADENZA DAL BENEFICIO DI BORSA DI STUDIO

11.1. Decadenza totale

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:

- lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
- lo studente non presenti all'Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi "[Controlli di veridicità delle autocertificazioni](#)");
- l'Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
- lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2026/2027. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dai punti [3.2.2](#) sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
- lo studente risulti iscritto come ripetente per l'a.a. 2026/2027, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
- lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dal punto [3.2.2](#);
- lo studente, iscritto per l'a.a. 2026/2027, abbia conseguito il titolo prima della pubblicazione della graduatoria definitiva;
- lo studente, beneficiario sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione (vedi apposita [nota al punto 8](#)), non risulti ancora iscritto all'a.a. 2026/2027 entro il termine ultimo previsto per l'immatricolazione a tale a.a.;
- lo studente Extra UE che non ottenga il Visto per Studio entro il 30 gennaio 2027.

Agli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% (o con riconoscimento handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) che non raggiungono il requisito di merito previsto al punto [3.2.2](#) non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

11.2. Decadenza parziale

Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto [3.2.2](#) entro il 30 novembre 2027.

11.3. Conseguenze della decadenza

Per la decadenza conseguente a dichiarazione non veritiera vedi "[Controlli di veridicità delle autocertificazioni](#)".

Per gli altri casi di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, lo studente dovrà corrispondere all'Ateneo:

Decadenza totale	Decadenza parziale
- le somme nette percepite, comprese le eventuali integrazioni previste; - l'importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto calcolato commutando i pasti gratuiti fruiti al costo della fascia di appartenenza ISEE; - gli importi corrispondenti ai mesi di effettiva fruizione del servizio abitativo al costo della tariffa agevolata.	- le eventuali somme percepite eccedenti l'importo spettante, comprese le eventuali integrazioni previste; - l'importo corrispondente al 50% del valore del servizio ristorazione effettivamente goduto calcolato commutando i pasti gratuiti fruiti al costo della fascia di appartenenza ISEE; - gli importi corrispondenti ai mesi di effettiva fruizione del servizio abitativo non ancora pagati mediante trattenuta, al costo della tariffa agevolata.

Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l'avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.

SOVVENZIONE STRAORDINARIA

(vedi [Termini e modalità di presentazione](#))

Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio e possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza. Possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno accademico e, per lo stesso evento, una sola volta per tutta la durata degli studi.

1. Importo

L'ammontare della sovvenzione è variabile in base alla gravità fino a un massimo di € 3.000,00.

* La Commissione si riserva la facoltà di incrementare l'importo fino a un massimo di 5.000 euro, in presenza di situazioni documentate di particolare gravità ed eccezionalità, che abbiano comportato anche la perdita della borsa di studio.

2. Eventi per cui è prevista la concessione

La sovvenzione può essere concessa nei seguenti casi:

- a. **grave e improvvisa perdita di reddito familiare**, dovuta al termine del rapporto di lavoro e conseguente disoccupazione di membri del nucleo familiare dello studente, o eventi straordinari e imprevisti che abbiano provocato una riduzione molto significativa del reddito principale della famiglia;
***Documentazione richiesta:** documento che attesti la perdita del reddito (es. lettera di licenziamento, certificato di cessazione dell'attività lavorativa, dichiarazione dei redditi con variazione significativa rispetto all'anno precedente, attestazione dell'eventuale mancata copertura di sussidi pubblici).*
Non è sufficiente avere un ISEE di importo basso.
Si consiglia di richiedere una dichiarazione ISEE aggiornata a dopo l'evento.
- b. **malattie**, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico;
***Documentazione richiesta:** certificato medico che attesti la diagnosi e la necessità di cure, cartelle cliniche e documentazione ospedaliera, ricevute delle spese mediche sostenute, prescrizioni mediche di cure riabilitative o trattamenti specialistici, documentazione che dimostri un impatto sul curriculum accademico (es. eventuali richieste di sospensione o interruzione degli studi).*
- c. **decesso** di un componente del nucleo familiare;
***Documentazione richiesta:** documentazione del decesso e dello stato di famiglia.*
- d. studenti in condizione di fragilità economica che si trovino ad affrontare periodi di paternità/maternità (in attuazione del Piano di Uguaglianza di Genere (GEP-Gender Equality Plan));
***Documentazione richiesta:** documentazione dell'avvenuta nascita o certificazione medica nel caso di stato di gravidanza in corso, documentazione dello stato di famiglia per attestare la composizione del nucleo familiare.*
- e. supporto psicoterapeutico dello studente.
***Documentazione richiesta:** lettera dello specialista (psicologo, medico, psicoterapeuta, etc...) attestante le sedute di terapia, fatture e/o ricevute delle sedute di terapia (se a pagamento).*

La Commissione potrà concedere la sovvenzione straordinaria, a suo insindacabile giudizio, anche in situazioni emergenziali non esplicitamente comprese nell'elenco degli eventi di cui sopra.

Gli eventi sopra indicati devono essersi verificati nel periodo 1° maggio 2025 – 30 Aprile 2027.

3. Chi può presentare la domanda

Gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2026/2027 ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA), corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Milano Bicocca (compresi gli studenti beneficiari di Borsa di Studio e/o assegni di ricerca):

- fino a due anni oltre la durata normale del corso prevista dal rispettivo ordinamento didattico per gli studenti iscritti a un corso di laurea di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
- fino a un anno oltre la durata normale del corso prevista dal rispettivo ordinamento didattico per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.

Gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% (o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) possono presentare domanda per un ulteriore anno rispetto a quanto indicato sopra.

Tutti gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di reddito:

Sovvenzione	ISEE 2026 valido*	ISPE
Importo massimo fino 3.000,00 €	Fino a 26.887,93€	Fino a 58.452,06€
Importo massimo fino a 2.250,00 €	Fino a 30.000,00 €	non previsto

In casi di eccezionale gravità la Commissione, previa adeguata motivazione, potrà valutare di non considerare i limiti di ISEE previsti.

*Per "ISEE 2026 valido" vedi [Guida ISEE](#).

In considerazione del possibile cambiamento dell'ISEE a seguito dell'evento per cui viene richiesta la sovvenzione straordinaria, saranno accettati anche gli ISEE correnti e gli ISEE 2027 la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica sia stata sottoscritta dopo l'evento ed entro la scadenza della presentazione della domanda, comunque in tempo per la valutazione prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Saranno comunque esclusi gli studenti:

- già in possesso di un titolo di livello pari o superiore a quello per il quale si richiede il beneficio;
- iscritti per la quarta volta allo stesso anno di corso, considerando tutte le carriere dello stesso livello.

4. Quando si presenta la domanda

Dal 7 luglio 2026 ed entro il **30 Aprile 2027**.

5. Documentazione

Il richiedente dovrà allegare, entro il 30 Aprile 2027, nell'apposita sezione dello [Sportello online](#), la documentazione comprovante l'evento per cui presenta richiesta. L'assenza di tale documentazione comporterà la non idoneità al beneficio.

6. Graduatoria provvisoria

Sarà pubblicata entro il 31 maggio 2027 su [Sportello online](#).

7. Ricorsi

Dovranno essere presentati tramite lo [Sportello online](#) entro e non oltre i 15 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

8. Graduatoria definitiva

Verrà pubblicata su [Sportello online](#) completata la procedura di revisione ricorsi.

9. Erogazione

La somma spettante ai beneficiari sarà erogata entro il 31 luglio 2027.

10. Commissione

Le domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria e gli eventuali ricorsi successivamente presentati saranno esaminati da apposita commissione, nominata con Decreto Rettorale.

SERVIZIO ABITATIVO

(vedi [Termini e modalità di presentazione](#))

1. POSTI ALLOGGIO A DISPOSIZIONE

1.1. Informazioni generali

Tutte le Residenze Universitarie di questo Ateneo sono riservate a studenti, dottorandi e specializzandi regolarmente iscritti, per l'a.a. 2026/2027, a un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Corso di Dottorato, Scuola di Specializzazione (con esclusione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99). E' richiesto il possesso dei requisiti di merito e reddito previsti per la borsa di studio.

Per richiedere il servizio abitativo dell'Ateneo è necessario inoltrare domanda attraverso lo [Sportello online](#) entro il **20 agosto 2026**.

Leggere attentamente il [Regolamento per le Residenze e gli Alloggi universitari](#).

Per informazioni sulle residenze disponibili, consultare la [Guida "Vita in Residenza"](#).

1.2. Iscritti al Semestre filtro

I termini e le modalità di richiesta del posto alloggio indicati nel presente bando valgono anche per gli studenti che si iscrivono al **semestre filtro** di Milano-Bicocca per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, ai sensi del D.M. n. 418 del 30-05-2025, del D.M. n. 431 del 20-06-2025 e del DM n. 447 del 11-07-2025. Per tali studenti, **l'ingresso in residenza è ugualmente previsto per il 1° ottobre 2026**, non essendo l'Ateneo in grado di assegnare posti alloggio per le nuove ammissioni per il mese di Settembre 2026.

È successivamente prevista la pubblicazione di un avviso sul sito di [unimib.it](#), con la riapertura dei termini per gli studenti che, avendo frequentato il semestre filtro presso un **diverso** Ateneo, decideranno di immatricolarsi presso Milano-Bicocca nel secondo semestre: questi studenti potranno beneficiare del servizio abitativo solo in caso di possesso dei requisiti di reddito e merito **e di disponibilità di posti letto residui**.

Qualora si dovesse verificare una più ampia disponibilità di posti, l'Ateneo nel secondo semestre potrà disporre l'apertura della seconda finestra di richiesta alloggi anche per gli altri studenti, in possesso dei requisiti, che non risulteranno ancora aver presentato la domanda entro la scadenza iniziale.

2. CONFERMA POSTO ALLOGGIO

CONFERME	
Chi può riconfermare	Assegnatari di posto alloggio Bicocca a tariffa agevolata per l'a.a. 2025/2026, con permanenza fino a settembre 2026.
Tariffa	Vedi punti 6.2 e 6.3
Ulteriori condizioni	Essere in regola con il pagamento delle rette arretrate e senza altre pendenze amministrative con l'Ateneo (compresi i danni collettivi o singoli verificatisi nelle strutture abitative negli a.a. precedenti) o maturate e non concordate con il disciolto CIDI.

Si ricorda che eventuali esami sostenuti successivamente alla presentazione della domanda, e comunque entro il 10 agosto 2026, dovranno essere immediatamente comunicati al Settore Servizi agli Studenti, al fine di consentire una tempestiva e puntuale valutazione del requisito di merito.

3. NUOVE AMMISSIONI

NUOVE AMMISSIONI	
Chi può essere ammesso	Gli studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede dei corsi con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti. Per il calcolo dei tempi di percorrenza vedi bando di borsa di studio al punto 5.2 . Potranno tuttavia essere ammesse deroghe ai 90 minuti nella misura massima di n. 2 posti, comprese le conferme , nei casi eccezionali di documentata gravità.
Chi è escluso	- gli studenti residenti nei comuni in cui sono ubicate le residenze universitarie o gli appartamenti; - gli studenti che si trovino in posizione debitoria non concordata verso l'Ateneo o che siano inadempienti rispetto agli accordi rateali concordati, anche con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti del disciolto Consorzio CIDI.

L'assegnazione dei posti alloggio agli studenti non appartenenti all'Unione Europea, il cui nucleo familiare risieda comunque a oltre 90 minuti dalla sede dei corsi, avviene favorendo una distribuzione equilibrata della platea degli assegnatari, nel rispetto dei principi di inclusione, pluralismo e scambio interculturale.

4. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

4.1. Formulazione delle graduatorie

I posti disponibili saranno assegnati in base a questo ordine:

1. conferme tariffa agevolata fino a esaurimento delle richieste;
2. studenti a con tariffa agevolata nuove ammissioni per le seguenti categorie:
 - studenti matricole ue (e tutti gli anni dei corsi di dottorato e scuole di specializzazione)
 - matricole extra ue (e tutti gli anni dei corsi di dottorato e scuole di specializzazione)
 - iscritti agli anni successivi al primo di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico ue
 - iscritti agli anni successivi al primo di corso di laurea, laurea magistrale/magistrale a ciclo unico extra ue

Le graduatorie sono formulate sulla base dei criteri di reddito e di merito utilizzati per l'assegnazione delle Borse di Studio (vedi [punto 7](#) del Bando Borsa di Studio). Per gli studenti con nucleo familiare totalmente residente all'estero, in caso di ulteriore parità a seguito della valutazione dell'età anagrafica, prevarrà per il solo beneficio del servizio abitativo il nucleo con maggior numero di componenti. Si terrà conto, nei limiti della disponibilità dei posti letto liberi e delle esigenze organizzative, delle preferenze espresse nella domanda online.

Nella formulazione delle graduatorie verrà data la precedenza agli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per gli iscritti ai corsi di dottorato, se in possesso dei requisiti di reddito e merito ma al contempo beneficiari di Borsa Ministeriale, è previsto un tetto massimo iniziale di 80 posti letto, fatta salva la possibilità di assegnazione di ulteriori posti in caso di disponibilità in seguito all'esaurimento delle graduatorie.

Gli studenti con posizioni debitorie aperte e non concordate o inadempienti in seguito ad accordo rateale, verranno automaticamente esclusi dalle graduatorie. Sono comprese altresì le posizioni debitorie maturate con il disciolto Consorzio CIDI. È possibile chiedere la rimozione dell'esclusione saldando la pendenza entro il termine di presentazione dei ricorsi, in caso contrario la non idoneità permarrà in graduatoria definitiva e per le conferme si procederà a dimissioni d'ufficio.

4.2. Pubblicazione degli esiti e dei ricorsi

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate su [Sportello online](#) entro il **2 settembre 2026**.

Eventuali **ricorsi**, debitamente motivati e documentati, dovranno essere presentati **entro 7gg** dalla pubblicazione della graduatoria, compilando l'apposito modulo dalla pagina di visualizzazione dell'esito su [Sportello online](#).

Completata la procedura di revisione, l'Ateneo procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive entro il **18 settembre 2026**. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva potranno essere presentati all'Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

5.1. Periodo di ospitalità

PERIODO OSPITALITÀ	
Conferme	Dal 28 settembre 2026 alle ore 12.00 del 28 settembre 2027, eccetto il mese di agosto 2027
Nuove ammissioni	Dal 1° ottobre 2026 alle ore 12.00 del 28 settembre 2027, eccetto il mese di agosto 2027.

Agosto:

Nel mese di agosto lo studente dovrà lasciare la stanza sgombra in vista di eventuali lavori di manutenzione, e potrà riprenderne possesso a partire dal 1° settembre 2026.

Lo studente assegnatario di posto alloggio dovrà attenersi scrupolosamente al [Regolamento per le Residenze e gli Alloggi universitari](#).

5.2. Assegnazione

Lo studente che risulta beneficiario nella graduatoria definitiva al momento dell'accettazione del posto alloggio **deve essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche a.a. 2026/2027**; in caso contrario ci sarà la decadenza dal beneficio.

Lo studente non ancora iscritto (ossia che non ha ancora pagato le tasse a.a. 2026/2027) potrà **sospendere** l'assegnazione solo qualora sia:

- a. studente in attesa di conseguire il titolo del livello di studi precedente a quello per cui ha inoltrato domanda;
- b. studente in attesa di scorrimento della graduatoria del corso ad accesso programmato o di iscrizione al corso di dottorato;
- c. studente in attesa del rilascio del Visto di ingresso per Studio;
- d. studente partecipante a un soggiorno di studio all'estero (o in località italiane lontane dalla sede del corso e dell'alloggio) rientrante nei programmi previsti dall'Ateneo (vedi anche [6.2](#) del bando di borsa e [5.4](#) della presente sezione).

Lo studente, al momento della sospensione, comunica su [Sportello online](#) la data presunta di arrivo e si impegna a comunicare successivamente a servizi.dsu@unimib.it la data di arrivo definitiva con almeno 7 giorni di preavviso. Se il preavviso non rispetta le tempistiche richieste, l'Ufficio si riserva di fissare una data di assegnazione successiva a quella indicata dallo studente. Superata la data di arrivo indicata senza che ci sia stata alcuna comunicazione da parte dello studente, il soggiorno verrà cancellato e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

- Nei casi dei punti **a)** e **b)**, il posto alloggio sarà comunque assegnato allo studente al momento della sospensione e mantenuto a patto che essa non superi la data del 31 Ottobre 2026. Dopo tale data l'assegnazione potrà avvenire solo dopo la comunicazione definitiva dell'arrivo e solo in caso di disponibilità di posti.

- Per il caso al punto **c)** il posto alloggio sarà comunque assegnato allo studente al momento della sospensione e mantenuto a patto che essa non superi la data del 30 novembre 2026. Dopo tale data l'assegnazione potrà avvenire solo dopo la comunicazione definitiva dell'arrivo e solo in caso di disponibilità di posti.

- Per il caso al punto **d)**, il posto alloggio sarà assegnato al momento della sospensione e mantenuto fino alla data di rientro indicata dallo studente.

ACCETTAZIONE/SOSPENSIONE POSTO LETTO			
	Conferme	Nuove ammissioni BENEFICIARI	Nuove ammissioni IDONEI NON BENEFICIARI
Quando	dal 18 al 21 settembre 2026	dal 22 al 24 settembre 2026	nei tempi e nei modi che verranno comunicati. Si consiglia di controllare giornalmente gli esiti di graduatoria.
Come	Tramite apposita procedura su Sportello online nella pagina in cui è visibile l'esito di graduatoria definitiva. La procedura è attiva solo per coloro che sono beneficiari del posto letto.		
Specifiche	Vedi punto 5.2.1	Vedi punto 5.2.2	Vedi punto 5.2.3

5.2.1. Assegnazione per le conferme

Al termine della procedura lo studente riceverà e-mail di conferma accettazione all'indirizzo di posta elettronica *campus* e dovrà accedere all'apposita funzione dello [Sportello online](#) per stampare la lettera di ammissione da presentare alla reception della Residenza.

Gli studenti che non compileranno l'accettazione saranno dimessi d'ufficio il 28 settembre 2026.

Gli studenti in Erasmus che intendono rientrare in alloggio alla fine della mobilità devono comunque accettare l'alloggio nei termini suindicati.

Gli studenti che, dopo aver effettuato la procedura di accettazione, non si presenteranno alla reception per effettuare il check-in entro 15 giorni dalla data di arrivo stabilita, decadranno dal beneficio di alloggio universitario.

5.2.2. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI – BENEFICIARI

Lo studente, per espletare le modalità di assegnazione, dovrà seguire la seguente procedura:

- selezionare accettazione – rinuncia – sospensione;
- nel caso di accettazione, autocertificare l'avvenuta iscrizione universitaria e indicare il numero di matricola.

Lo studente che accetta il posto letto, una volta espletata la procedura, riceverà una mail di conferma di avvenuta accettazione. La lettera di ammissione sarà disponibile nell'apposita funzione dello [Sportello online](#).

La lettera dovrà essere presentata alla Residenza di destinazione, unitamente a un documento di identità valido.

Gli studenti che, dopo aver effettuato la procedura di accettazione, non si presenteranno alla reception per effettuare il check-in entro 15 giorni dalla data di arrivo stabilita, decadranno dal beneficio di alloggio universitario.

Gli studenti assegnati alla sede didattica di Sondrio, che intendano ottenere un posto letto presso la struttura di Sondrio U112, contestualmente alla procedura di accettazione devono scrivere una mail a servizi.dsu@unimib.it segnalando la destinazione prescelta.

Gli studenti che intendano sospendere l'accettazione indicheranno tale opzione e si atterranno a quanto previsto al punto [5.2](#).

5.2.3. Convocazione e assegnazione per le NUOVE AMMISSIONI – IDONEI NON BENEFICIARI

A seguito di rinuncia al posto letto da parte degli studenti beneficiari, gli alloggi resisi disponibili saranno riassegnati agli studenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di riferimento e secondo le modalità di assegnazione per i beneficiari. Le accettazioni saranno disponibili nei tempi e nei modi che verranno comunicati.

A seguito dell'accettazione varranno tutte le indicazioni esposte al punto [5.2.2.](#)

5.3. Mobilità Internazionale

Gli studenti assegnatari di posto letto che nell'a.a. 2026/2027 partecipano a un programma di mobilità internazionale sono tenuti a comunicare a servizi.dsu@unimib.it sia la partenza che il rientro dal soggiorno all'estero. Durante il periodo di assenza il posto letto potrà essere assegnato ad altro studente; al rientro dal programma, verrà garantito un posto letto, NON necessariamente il medesimo posto letto, né nella medesima Residenza.

Gli aventi diritto potranno riprendere possesso del posto letto soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, fatte salve eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità.

6. TARIFFE E SCADENZE

6.1. Informazioni generali

Per la permanenza nelle strutture abitative, l'importo della tariffa si intende dimezzato in caso di permanenze fino a 15 giorni per ogni mese (14 per il mese di febbraio) e il pagamento si intende riferito al periodo di effettiva fruizione.

In caso di necessità di posto letto per accompagnatore di studente con disabilità, il relativo costo sarà a carico dello studente.

Il mancato pagamento della rata entro le date di scadenza sotto specificate comporta l'irrogazione di una penale di € 15,00. Il ritardo superiore ai 30 giorni dalla data di scadenza comporta l'automatica decadenza dal posto letto, il recupero forzoso delle somme dovute e il blocco della carriera universitaria fino a risoluzione della pendenza.

6.1.1. Proroga per conseguimento titolo

Gli studenti iscritti al **primo anno fuori corso** dei corsi di laurea potranno godere della tariffa agevolata fino al 31 marzo 2027 o fino al mese del conseguimento del titolo, se precedente. Per i mesi successivi, sarà possibile richiedere l'estensione della permanenza solo fino al mese di laurea e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2027. La domanda di proroga dovrà essere presentata su [Sportello online](#) dall'1 al 28 febbraio 2027: l'assegnazione avverrà in base alla disponibilità di posti e alla tariffa di € 350,00 mensili. La richiesta di proroga potrà considerarsi valida solo a seguito di pagamento **anticipato** della tariffa per il periodo aggiuntivo di permanenza. Lo studente dovrà inoltre indicare fin dal momento della richiesta il numero di mensilità per le quali intende restare, senza possibilità di modificarlo in seguito: il pagamento anticipato potrà avvenire in un'unica soluzione o in due rate a seconda della lunghezza dell'estensione:

- fino a 2 mesi (massimo fino al 31 maggio 2027): pagamento per tutto il periodo in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027.
- oltre due mesi (permanenza oltre al 31 maggio 2027 e massimo fino al 31 luglio 2027): pagamento delle prime due mensilità entro il 31 marzo 2027; pagamento per il periodo successivo entro il 31 maggio 2027.

Per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la proroga può essere ulteriormente estesa fino al 28 febbraio 2028, anche dopo il conseguimento del titolo: questi studenti, dopo aver già effettuato la proroga ordinaria con le modalità sopra indicate, possono contattare servizi.dsu@unimib.it per richiedere un ulteriore periodo di permanenza.

Per i soli studenti iscritti agli appelli di laurea del mese di aprile 2027, sarà possibile richiedere di prolungare la permanenza fino alla laurea alla **tariffa agevolata** scrivendo a servizi.dsu@unimib.it entro il 28 febbraio 2027.

Gli studenti dei **corsi di dottorato** in procinto di conseguire il titolo (XXXIX ciclo e XXXVIII ciclo ECOSTATDATA), che intendono usufruire dell'alloggio per un a.a. ulteriore rispetto agli anni di corso regolare, possono fare richiesta di proroga tramite [Sportello online](#) entro la stessa data di scadenza delle domande di alloggio ordinarie (20 agosto 2026). La proroga sarà possibile **solo** fino al mese di conseguimento del titolo (e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2027), alla tariffa di € 350,00 mensili e con scadenze di pagamento indicate al punto 6.2, senza garanzia di mantenimento automatico della medesima stanza o dello stesso edificio.

I relativi pagamenti avverranno mediante avviso di pagamento (PagoPA) disponibile nella sezione "Pagamenti con PagoPA" dello [Sportello online](#). A seguito delle verifiche di veridicità dei dati dichiarati, lo studente potrà subire passaggi di tariffa nel corso dell'a.a., con effetto retroattivo a tutto il periodo di fruizione.

6.2. Tariffa agevolata e scadenze

	Iscritti in corso regolare	Iscritti al primo fuori corso
Ammontare	256,00 € al mese	
Periodo	da ottobre 2026 a settembre 2027, escluso agosto	da ottobre 2026 a marzo 2027, o fino a laurea se precedente
Requisiti	possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dai punti 3 e 4 del Bando di Borsa di Studio, indipendentemente dall'ottenimento della borsa	
Scadenza pagamenti*	768,00 € entro il 31/12/2026 768,00 € entro il 31/03/2027 1.024,00 € entro il 30/6/2027 256,00 € entro il 31/07/2027	768,00 € entro il 31/12/2026 768,00 € entro il 31/03/2027
Modalità pagamento*	Bollettini PagoPA caricati nella sezione "Pagamenti con PagoPA" su Sportello online	

*Agli studenti beneficiari di Borsa di Studio gli importi dovuti verranno direttamente trattenuti in sede di erogazione delle due rate di Borsa, nella misura rispettivamente di € 1.536,00 e di € 1.280,00, e non saranno emessi bollettini di pagamento. Eventuali mancate fruizioni durante l'anno (es. soggiorni Erasmus) verranno regolate al termine dell'a.a.. Potrà essere effettuata la trattenuta in base ai soli mesi di fruizione solo se sarà comunicato per tempo da parte dello studente a dsu@unimib.it e a servizi.dsu@unimib.it l'effettivo periodo di assenza.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione (vedi nota del [punto 8](#) del bando di borsa di studio), per i quali il pagamento della prima rata di borsa risulta temporaneamente sospeso, potranno permanere in sospensione del pagamento delle rette dell'alloggio fino al perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027.

In caso di mancato perfezionamento, dovranno corrispondere il dovuto, calcolato in base all'effettiva fruizione, alla tariffa di € 350,00 mensili, con modalità da concordare scrivendo a servizi.dsu@unimib.it. In quella sede verrà concordata anche la data di uscita dalla residenza.

Gli studenti che si iscrivono al semestre filtro di Milano-Bicocca, fino alla conferma di prosecuzione degli studi nel secondo semestre presso lo stesso Ateneo e la pubblicazione della graduatoria definitiva della borsa di studio del secondo semestre, dovranno provvedere mensilmente al pagamento della tariffa dell'alloggio tramite avviso di pagamento (PagoPA). Successivamente, se risulteranno beneficiari di borsa di studio, dalle rate della borsa potranno essere trattenuti i costi delle mensilità non ancora pagate del servizio abitativo.

6.3. Riduzione delle tariffe

La tariffa applicata sarà proporzionalmente ridotta, in considerazione della riduzione del periodo di ospitalità, per gli studenti:

- studenti ammessi in alloggio in corso d'anno;
- che partecipano a un programma di Mobilità Internazionale, purché certificato dall'Ateneo;
- che vengono assegnati per una parte dell'a.a., in considerazione del particolare ordinamento didattico, ad altra sede universitaria.

7. DIMISSIONI - DECADENZA DAL POSTO ALLOGGIO

7.1. Termine dell'ospitalità

Lo studente che, per qualsiasi motivazione, abbandona definitivamente il posto alloggio occupato, dovrà concordare la data delle dimissioni con il Direttore/gestore della struttura abitativa.

Gli studenti iscritti al primo anno di corso, prima di lasciare la struttura abitativa, dovranno obbligatoriamente scrivere a dsu@unimib.it al fine di verificare la propria posizione amministrativa.

Lo studente borsista che, ospite delle strutture abitative d'Ateneo, non permanga almeno 10 mesi (o 5 mesi in caso di borsa parziale per il primo anno fuori corso) perde la condizione di "fuori sede" se non presenta per i mesi mancanti altra documentazione di alloggio a titolo oneroso alle condizioni previste dal Bando di Borsa di Studio (vedi [punto 5.2](#)).

7.2. Decadenza

Pur risultando beneficiario nella graduatoria definitiva, decadrà dal godimento dell'assegnazione dell'alloggio lo studente che:

- per le conferme: non abbia seguito le procedure previste dal [punto 5.2.1](#);
- per le conferme: non perfezioni l'iscrizione entro i termini previsti per l'a.a. 2026/2027
- per le Nuove Ammissioni: non abbia seguito le procedure previste dal [punto 5.2.2](#) o [5.2.3](#);

- d. per le Nuove Ammissioni: non risulti regolarmente iscritto per l'a.a. 2026/2027 al momento dell'accettazione del posto letto
- e. per le Nuove Ammissioni: non abbia ottenuto il Visto per Studio entro il 30 gennaio 2027;
- f. per le Nuove Ammissioni: dopo aver frequentato il semestre filtro di Milano-Bicocca, non abbia proseguito presso lo stesso ateneo nel secondo semestre;
- g. abbia prodotto dichiarazioni non veritiere. Si applica quanto previsto dal Bando di Borsa di studio;
- h. incorra in gravi sanzioni disciplinari.

SERVIZIO RISTORAZIONE

(vedi [Termini e modalità di presentazione](#))

Per l'a.a. 2026/2027 per accedere al servizio ristorazione a **tariffa agevolata** presso le mense dell'Ateneo e gli altri esercizi con esso convenzionati è necessario inoltrare domanda di servizio ristorazione attraverso lo [Sportello online](#) entro il **30 Aprile 2027**.

Il servizio per l'a.a. 2026/2027 inizia dal 1° ottobre 2026 e scade il 31 dicembre 2027 e il suo utilizzo è disciplinato dal Regolamento presente sul sito web dell'Ateneo: [Regolamento ristorazione](#).

Il servizio dà diritto a usufruire:

- di n. 1 pasto giornaliero nel turno meridiano (*escluso giorni festivi*) agli studenti **in sede** e **pendolari** (*vedi definizioni al punto 5.2 del bando di Borsa di studio*);
- di n. 2 pasti giornalieri agli studenti **fuori sede** considerando solo i tempi di percorrenza e **indipendenti** (*per i pasti non è necessaria la documentazione di alloggio a titolo oneroso, vedi definizioni al punto 5.2 del bando di Borsa di studio*).

Il servizio ristorazione è comunque sospeso per tutte le categorie di studenti nel mese di agosto e nei giorni di chiusura delle mense e dei punti di ristoro convenzionati.

L'utilizzo del servizio ristorazione è strettamente personale.

1. CHI PUÒ FRUIRE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

Possono fruire del servizio ristorazione tutti gli studenti iscritti per l'a.a.2026/2027 ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA), corsi di dottorato di ricerca attivati dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

2. REQUISITI

Occorre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di reddito e merito:

	Iscritti al PRIMO anno di tutti i corsi di laurea	Iscritti ad ANNI SUCCESSIVI al primo di tutti i corsi di laurea*	Iscritti a DOTTORATO e SPECIALIZZAZIONE
Merito	Non previsto	Acquisizione e registrazione di almeno 15 CFU nell'a.a. 2025/2026	Devono soddisfare i requisiti didattici necessari per l'ammissione all'anno di corso frequentato
Reddito	ISEE fino a € 30.000,00 ** e ISPE fino a € 58.452,06** (ISPE = ISP / scala di equivalenza)		

* compresi il primo anno ripetente o ripetizione di primo anno a seguito di passaggio di corso/trasferimento. Questi studenti avranno diritto al servizio nella fascia di appartenenza per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (*a partire dall'anno di immatricolazione della carriera attiva*)

** Anche in caso di domanda successiva al 31 dicembre 2026, l'ISEE considerato è quello dell'anno solare 2026.

NB: gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso all'interno della stessa carriera non hanno diritto al servizio a tariffa agevolata.

3. ESCLUSIONE D'UFFICIO DAL SERVIZIO RISTORAZIONE

Anche in presenza dei requisiti di reddito e di merito, non avranno diritto al servizio ristorazione gli studenti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- precedente conseguimento di altra laurea, diploma o specialità o altro titolo di cui al DPR 162/1982, di livello pari o superiore a quello frequentato nell'a.a. 2026/2027;
- iscrizione per l'a.a. 2026/2027 al secondo anno di ripetenza per lo stesso anno di corso all'interno della stessa carriera accademica;
- iscrizione per la terza volta allo stesso anno di corso per tutte le carriere dello stesso livello;
- esistenza di posizioni debitorie, non concordate, verso l'Ateneo e verso il disciolto CIDI;
- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione: ripetizione di anno di corso già frequentato all'interno della stessa carriera accademica.

4. PREZZO DEL PASTO

Le tariffe in vigore sono le seguenti:

FASCE DI REDDITO	ISEE	TARIFFA SERVIZIO RISTORAZIONE (quota a carico dello studente)	
		Pasto completo	Pasto ridotto*
Prima	Fino a € 13.443,97	€ 3,30	€ 2,42
Seconda	Compreso tra € 13.443,98 ed € 17.925,29	€ 4,10	€ 3,00
Terza	Compreso tra € 17.925,30 ed € 26.887,93	€ 4,70	€ 3,45
Quarta	Compreso tra € 26.887,94 ed € 30.000,00	€ 5,50	€ 4,03

* Sarà possibile fruire del pasto ridotto solo presso gli esercizi a ciò appositamente convenzionati e per l'erogazione del servizio nei turni serali e festivi. L'Università si riserva l'eventuale estensione della possibilità di fruire del pasto ridotto presso altri esercizi e turni di servizio dandone congruo preavviso agli interessati.

5. TRASFERIMENTI

Gli studenti che hanno presentato domanda di trasferimento da altro Ateneo all'Università degli Studi di Milano Bicocca otterranno il diritto alla fruizione del servizio dopo aver perfezionato l'iscrizione.

6. DECADENZA

Gli studenti che conseguono la laurea e non proseguono al livello di studi superiore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca decadono dal beneficio del Servizio Mensa. Eventuali pasti fruiti oltre la data di conseguimento del titolo verranno addebitati al costo del servizio e verrà applicata la sanzione prevista dal [Regolamento ristorazione](#).

Gli studenti che conseguono il titolo di laurea proseguendo, senza soluzione di continuità, al livello di studi superiore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca possono fruire del servizio alle condizioni in essere fino al 31 dicembre 2026. La mancata prosecuzione degli studi darà luogo all'addebito al costo del servizio dei pasti fruiti dal giorno successivo alla data di laurea e verrà applicata la sanzione prevista dal regolamento ristorazione.

Decadono altresì dal beneficio del Servizio Mensa gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria o presentino domanda di rinuncia agli studi. Eventuali pasti fruiti oltre la data di trasferimento o rinuncia verranno addebitati al costo del servizio e verrà applicata la sanzione prevista dal regolamento ristorazione.

Gli studenti iscritti al semestre filtro di Milano-Bicocca decadono dal beneficio nel caso in cui non proseguano gli studi presso lo stesso Ateneo nel secondo semestre.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'attribuzione dei benefici del diritto allo studio si intende per

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta assegnatario della Borsa di Studio.

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta assegnatario della Borsa di Studio per carenza di fondi.

Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per l'iscritto al 1° anno fuori corso oppure lo studente iscritto al 1° anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2027.

Beneficiario sotto condizione: lo studente che, pur essendo in possesso degli altri requisiti indicati nel bando, non ha ancora perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 entro la pubblicazione della graduatoria definitiva in quanto rientra nei seguenti casi:

- Attesa di immatricolazione al 1° anno di laurea magistrale (tutti i corsi) o 1° anno di laurea magistrale a ciclo unico di Medicine and Surgery, ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.
- Attesa di conseguimento del titolo di livello precedente, per iscritti al 1° anno di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.
- Studenti Extra UE in attesa del rilascio del Visto per Studio.

Prima immatricolazione assoluta: anno accademico di prima iscrizione in assoluto a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) con lo stesso titolo di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

ISEE: ISEE per prestazioni universitarie rilasciato a norma dell'art. 8 DPCM 159/2013 e a favore dello studente che richiede i benefici previsti dal Bando.

Studente con disabilità: studente con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

ESEMPI

1. REGOLARITÀ ACCADEMICA

(paragrafi [3.1.1](#) e [3.1.2](#))

Esempi di carriere universitarie che, in applicazione dei paragrafi [3.1.1](#), [3.1.2](#), determinano la non idoneità alla Borsa di studio o il computo speciale del numero minimo dei cfu necessari.

1. Iscrizione al primo anno a una laurea triennale nell'a.a. 2025/2026 in un qualsiasi Ateneo, italiano o estero e successiva rinuncia studi.

Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla borsa di studio nell'a.a. in cui ripeterà l'iscrizione al primo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale o magistrale a ciclo unico, a prescindere dal fatto che abbia già ricevuto o meno la borsa di studio per quell'anno.

2. Iscrizione al primo anno a una laurea triennale nell'a.a. 2024/2025, iscrizione al secondo anno nell'a.a. 2025/2026 e successiva iscrizione al primo o al secondo anno nell'a.a. 2026/2027.

Lo studente con tale carriera pregressa non potrà avere diritto alla borsa di studio negli a.a. in cui ripeterà l'iscrizione al primo o al secondo anno di corso di una qualsiasi laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

3. Iscrizione al primo anno a una laurea triennale nell'a.a. 2024/2025 e successivo trasferimento da altro ateneo in Bicocca nell'a.a. 2025/2026, con ripetizione del primo anno.

Lo studente con tale carriera pregressa potrà avere diritto alla borsa di studio nell'a.a. 2026/2027 solo se verrà ammesso al secondo anno e avrà conseguito un numero minimo di CFU calcolato con riferimento a tutti gli anni di iscrizione, ossia entrambi gli a.a. pregressi (nell'esempio specifico, sono richiesti i CFU previsti per il terzo anno).

L'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2. REGOLARITÀ ACCADEMICA – SCOLARITÀ PRE-UNIVERSITARIA PER STUDI ALL'ESTERO

(paragrafo [3.1.2](#))

- Ciclo di scolarità estera di 11 anni → iscrizione per un anno in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero.

- Ciclo di scolarità estera di 11 anni → iscrizione per due o più anni in un Ateneo del Paese d'origine.

Lo studente che ricade in questa casistica NON potrà dichiarare di non avere alcuna precedente iscrizione accademica né in Italia né all'estero, in quanto la durata dell'iscrizione accademica estera eccede il minimo per arrivare ai 12 anni richiesti.

3. CRITERIO PROPORZIONALE

(paragrafo [3.2.2](#) e [3.3.1](#))

La formula utilizzata è la seguente (esempio per un corso di laurea triennale):

$$crediti\ minimi = \frac{35}{60} * crediti\ massimi$$

N.B.: i valori 35 e 60 sono esempi e vanno opportunamente modificati a seconda dell'anno per il quale si vuole calcolare il requisito

4. MEDIA PONDERATA

(paragrafo [3.5.2](#))

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in CFU) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di CFU complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 CFU
esame 2	voto 30/30	valore: 12 CFU
esame 3	voto 18/30	valore: 8 CFU
esame 4	voto: approvato	valore: 3 CFU
totale CFU posseduti		32 CFU
totale CFU da considerare per media ponderata		29 CFU

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 8 =	144 +	
totale	738	media ponderata: 738 / 29 = 25,45

5. CALCOLO INTEGRAZIONE MOBILITÀ

(paragrafo [6.2.1](#))

Esempio di calcolo di integrazione borsa di studio per mobilità:

- Periodo di mobilità dal 1° marzo 2027 al 3 settembre 2027;
- Importo ricevuto da Unione Europea e Ateneo: 3.360,00 euro;
- Luogo: Europa;
- Mesi calcolati per integrazione: 6,10;
- Mesi calcolati per rimborso pasti: 5,10 (*non è previsto il servizio mensa ad agosto*);
- Quota lorda integrazione: 600,00 euro x 6,10 = 3.660,00 euro;
- Quota netta integrazione: 3.660,00 – 3.360,00 = 300,00 euro (*zero se negativo*);
- Quota pasti: (829 euro / 11 mesi) x 5,10 mesi = 384,35 euro;
- Quota viaggio: 100,00 euro;
- Totale integrazione: 784,35 euro.

CONTROLLI DI VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. CONTROLLI

La domanda per tutti i benefici erogati dall'Ateneo è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'Ateneo, ai fini dell'accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Ateneo, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrici dei dati autocertificati.

L'Ateneo potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

2. CONSEGUENZE IN CASO DI NON VERIDICITÀ

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e, in caso di omissioni relative alla condizione economica, l'ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

2.1. Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012

Per ogni dichiarazione non veritiera accertata, lo studente dovrà corrispondere quale sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012:

- a. in caso di non veridicità che comporta la perdita totale del beneficio, il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
- b. in caso di non veridicità che comporta la perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e/o fruito e quanto spettante.

In particolare, relativamente al servizio abitativo, gli importi sanzionatori verranno calcolati come segue:

- c. in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito dichiarati: il triplo della differenza tra la fascia agevolata e la tariffa di € 350,00 mensili;
- d. in caso di decadenza per accertamento di tempi di percorrenza inferiori a 90 minuti: il triplo della differenza tra la fascia agevolata e la tariffa di € 350,00 mensili fissata dal concessionario del servizio abitativo;
- e. in caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati economici autocertificati o per il caso previsto alla lettera b) del punto [11.1](#): il triplo della differenza tra la fascia agevolata e la tariffa di € 350,00 mensili.

È inoltre prevista la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

2.2. Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010

In caso di accertamenti di non veridicità della condizione economica, si applica altresì, in aggiunta alla sanzione di cui al punto precedente, la sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/2010, di importo variabile compreso tra € 500,00 ed € 5.000,00 e determinata secondo il vigente Regolamento d'ateneo in proporzione al vantaggio indebitamente percepito.

Leggere attentamente il [Regolamento per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni](#).

3. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di Milano.

NOTE GENERALI

Il presente concorso, sia per Borsa di studio, sia per Servizio abitativo a tariffa agevolata, è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 68/2012). Il bando è pubblicato in conformità al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, alla relativa circolare n. 13676 dell'11 maggio 2022, al Decreto Ministeriale n. 933 del 2 agosto 2022, alla deliberazione di giunta regionale N. XII/ 6298 del 15/06/2026 "Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – anno accademico 2026-2027" e al Decreto Ministeriale n. 447 del 11 luglio 2025.

In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico anche per l'a.a. 2026/2027.

Il presente concorso è finanziato da Regione Lombardia e dal MUR. L'Ateneo si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli aventi diritto eventuali ulteriori fondi, stanziati a carico del proprio bilancio, per ampliare la platea degli studenti beneficiari di borsa di studio, compatibilmente con l'erogazione dei finanziamenti di cui sopra.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizi gratuiti.

I benefici disciplinati dal presente Bando sono attribuibili agli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e che sono in possesso dei requisiti di **merito**, **economici** e di **regolarità accademica** specificati nelle sezioni relative a ciascun beneficio.

Nelle sezioni dedicate al servizio abitativo, al servizio ristorazione e alle sovvenzioni straordinarie, per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla sezione Borsa di studio.

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR). È possibile prendere visione della informativa al seguente link:

https://www.unimib.it/sites/default/files/2026-04/1_INFORMATIVA%20PER%20STUDENTI%20E%20UTENTI_AREA%20DIDATTICA_REV_MARZO%202026.docx.pdf

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.: Capo Settore Servizi agli Studenti, Area Didattica, Servizi agli Studenti e Sviluppo Internazionale.